

STATUTO

Associazione Pro Loco Casole D'Elsa APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

" Associazione Pro Loco Casole d'Elsa A.P.S", da ora in avanti denominata "*associazione* ", con *sede legale* nel Comune di Casole d'Elsa (Siena) e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

2.1 La Pro Loco Casole d'Elsa riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, gastronomiche, sociali e turistiche del Comune di Casole d'Elsa, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti e delle persone che scelgono il territorio con finalità legate al turismo.

2.2 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. La Pro Loco ed è apolitica e apartitica.

2.3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e promozione del territorio, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e tradizioni locali e non solo, di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, l'associazione si propone di:

1. promuovere anche in collaborazione con Enti Pubblici e con altre Associazioni sia pubbliche che private, iniziative culturali e ricreative (convegni, mostre, visite guidate sul territorio, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, di editoria, di conservazione e/o restauro di monumenti e beni pubblici, di ricerche e conservazione dei beni archeologici ecc.) che servano a migliorare la qualità della vita dei residenti e ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti.
2. Curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
3. Promuovere escursioni, viaggi culturali e ricreativi, anche al di fuori del territorio di appartenenza, allo scopo di favorire la partecipazione e l'aggregazione fra i propri associati;

4. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, convegni, ricerche e attività informative.
5. Organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero, per favorire la conoscenza del territorio e della nostra cultura.
6. Costituire "Comitati" con autonomia operativa, ma sempre inseriti nella struttura gerarchico - organizzativa della Pro Loco, per lo svolgimento di particolari attività (es. teatro, fiere, feste ecc).

2.4 L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

3.1 L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e con spirito altruistico e collaborativo. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.2 Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nonché il consenso esplicito e informato al trattamento dei propri dati.
2. L'impegno al versamento della quota associativa annuale.
3. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La domanda di ammissione si ritiene automaticamente accettata a meno che il Consiglio direttivo non effettui una esplicita deliberazione di rigetto entro i sessanta giorni dalla richiesta e la comunichi agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo per morte, dimissioni, per morosità o per esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato in forma scritta, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di 2 anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.2 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La comunicazione dell'assemblea può avvenire anche con mezzi informatici (email – avvisi pubblici sui social e sito internet).

7.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 di aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea, se necessario, può essere convocata anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (skype, videoconferenza), ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia consentito al Presidente;

1. verificare l'identità dell'associato che “partecipa e vota” (co. 4, art. 24 Cts),
2. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione dell'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi associati, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno.

7.5 L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

4. delibera sulla esclusione degli associati;
5. ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.6 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.7 L'assemblea straordinaria è convocata: dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, oppure dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati ed ha le seguenti competenze:

1. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
2. delibera lo scioglimento;
3. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

7.8 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, coincidente con l'Organo di amministrazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

8.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri (stabilito dall'assemblea prima delle votazioni) che va da 5 a 15, eletti dall'Assemblea fra i soci medesimi.

L'assemblea, su proposta del Presidente, può decidere di eleggere i componenti del Consiglio direttivo in un giorno appositamente indetto e ampiamente pubblicizzato, garantendo così la possibilità di partecipazione alla totalità degli iscritti. L'Assemblea dovrà anche decidere in merito al giorno o ai giorni, la sede dove si svolgeranno le elezioni e le modalità di elezione.

8.2 Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

8.3 Il Consiglio direttivo elegge a sua volta, in votazione segreta, Il Presidente, il vice o i vice Presidenti, il Tesoriere, e il Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Direttivo, ma in questo caso partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate a condizione che il Segretario sia un membro del Consiglio.

8.4 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

8.5 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. Esso è

validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

8.7 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, dovrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

8.8 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla data in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

8.9 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre ad esso:

1. la gestione del patrimonio sociale;
2. la formazione del bilancio preventivo con il relativo programma d'attuazione;
3. la stesura del bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
4. deliberare in merito all'ammissione o all'esclusione degli associati;
5. deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività;
6. Verificare che sia tenuto aggiornato il libro dei soci;
7. Nominare i responsabili delle sezioni o dei comitati, che del loro operato risponderanno direttamente al Consiglio stesso;
8. predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

8.10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento in seno al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto lo stesso Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, su decisione del Consiglio, con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Presidente entro 15 giorni dal giorno del suo impedimento o sue dimissioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (Segretario)

10.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

10.2 Il Segretario assicura la stesura delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. In particolare:

- a) cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco; segue il tesseramento, tiene aggiornato l'elenco dei soci con indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail, provvede a dare comunicazione ai Soci delle Assemblee indette e cura la convocazione delle riunioni di Consiglio nei tempi stabiliti dal presente Statuto;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, redigendone i verbali.
- c) nel caso in cui non venga nominato un segretario dell'Assemblea ne redige i verbali;
- d) predispone la documentazione richiesta dagli Enti preposti alla verifica dell'attività complessiva dell'Associazione (Comune, Provincia, Regione, UNPLI ecc.);
- e) Il Segretario, nel caso in cui non venga nominato il Tesoriere, assume anche i servizi di Tesoreria se membro del Consiglio direttivo.

ART. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei documenti sociali. In particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- b) è delegato di norma allo svolgimento delle operazioni di cassa, provvedendo ai pagamenti e alle riscossioni dovute e registrando ogni movimentazione contabile;
- c) redige la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione;

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,

art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13

(Partecipazione a consorzi, enti, comitati o associazioni)

13.1 L'Associazione può aderire al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le altre Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

13.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative,
- contributi pubblici (Stato, Regione, Enti locali) e privati, donazioni, lasciti testamentari e rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie.

Art.17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo : sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 21
(Disposizioni Transitorie)

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Gli Organi della Pro Loco in carica al momento dell'approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

TZ920L003437000YG

CODICE REGISTRAZIONE AGENZIA ENTRATE



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA PRO LOCO CASOLE D'ELSA PER IL RINNOVO DELLO STATUTO

In data 30 ottobre 2020 alle ore 17.30, in prima convocazione e alle ore 18,30 in seconda convocazione, **in modalità telematica in base all'art.73 D.L 18/2020, che dispone, al fine di contrastare l'epidemia di Covid, di effettuare assemblee e congressi in videoconferenza**, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo statuto.

In considerazione del fatto che l'assemblea svolta in videoconferenza potrebbe discriminare chi non ha sufficiente familiarità con l'informatica, è stata data la possibilità di effettuare un test di collegamento telematico con dovizia di istruzioni, pubblicate ed inviate a tutti gli iscritti, il giorno precedente l'assemblea.

L'assemblea è stata convocata secondo le modalità previste nello statuto vigente, dando massima visibilità all'evento. Lo statuto in approvazione è stato pubblicato dieci giorni prima sul sito dell'Associazione e spedito con ampio margine di tempo, via email a tutti i soci e simpatizzanti, per consentirne una valutazione preliminare in vista della sua approvazione.

In seconda convocazione, ore 18,30 assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Stoppo Giuliano (Presidente pro – tempore dell'Associazione Pro Loco Casole d'Elsa) C.F STPGLN59B27I726K, il quale fa constatare ai presenti che in base **Art. 9.4 dello Statuto vigente al punto (c)** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Il Presidente fa notare che fra tutti i soci iscritti e precedentemente avvisati, hanno diritto di intervento e di voto solo coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Gli aventi diritto ad oggi 30 ottobre 2020, risultano essere 62 soci.

Presenti in video conferenza, i membri del comitato direttivo: Giuliano Stoppo, Alessandra Angeloni, Massimo Campolongo, Franco Giusti, Patrizia Frati, Marianna Sauro, Fabiola Fontanelli, Mario Mancini, assente Sergio Turi. Presenti in video altri sei soci in regola con il pagamento della quota annuale. Presenti, per delega firmata e conservata agli atti, diciannove soci in regola con il pagamento della quota annuale. Per un totale di 33 voti validi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea straordinaria regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai presenti le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica dello statuto attuale, in conformità alla riforma del Terzo settore e all'introduzione del registro unico nazionale (RUNTS), *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*. I presenti avevano precedentemente ricevuto la bozza statutaria in approvazione, elaborata grazie alla consulenza di CESVOT e UNPLI.

Vengono così illustrati i ventuno articoli costituenti il nuovo documento. I presenti manifestano apprezzamento per il lavoro di elaborazione svolto e approvano all'unanimità il nuovo statuto. Null'altro da aggiungere alle ore 20,00 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'assemblea.

Il presidente dell'Associazione Pro Loco Casole d'Elsa

Giuliano Stoppo



REGISTRATO A SIENA IL 12 NOV. 2020
AL N. 3437 MOD. 3
VERSATI € ESENTÉ

Roberta Fugni (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale